



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2- Gestione del Territorio e sue risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Ordinanza N. 28

Osnago, li 10 Agosto 2012

## Ordinanza contingibile e urgente in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari

### IL SINDACO

Vista la proposta rimessa dall'ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Lecco prot. 105166 del 30.7.2012, assunta al protocollo di questo Comune al n. 8617 in data 31.7.2012, con la quale si trasmettono i dati relativi alle concentrazioni di diclorobenzammide (fitofarmaco) contenuti nei campioni di acque prelevati sui pozzi pubblici di via Roma e via Statale;

Preso atto che l'ARPA ha valutato come "particolarmente significative" le predette concentrazioni ed ha evidenziato la presenza di estese coltivazioni intorno ai pozzi, raccomandando nel contempo le verifiche in merito all'impiego di pesticidi, il cui utilizzo all'interno delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili è vietato;

Atteso che con il presente provvedimento si intende disciplinare la pratica agricola consistente nel trattamento di colture e terreni con prodotti fitosanitari;

Ritenuto sulla base delle nuove indicazioni scientifiche di dover regolamentare l'utilizzo sia in agricoltura che in altri ambiti dei prodotti fitosanitari, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

### ORDINA

Con effetto immediato:

- 1) Fra i prodotti fitosanitari impiegati, devono essere privilegiati quelli con caratteristiche di minima persistenza ambientale ovvero che hanno intervalli di sicurezza i più brevi possibili.
- 2) I prodotti fitosanitari potranno essere manipolati ed utilizzati esclusivamente da personale in possesso del prescritto "Patentino".
- 3) E' fatto obbligo di conservare presso l'azienda agricola a cura del titolare che lo deve sottoscrivere, il "Registro dei Trattamenti" ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 290/2001.
- 4) E' fatto divieto di conservare prodotti fitosanitari in confezioni aperte ed in locali accessibili a persone o animali domestici ovvero in locali destinati allo stoccaggio di derrate alimentari o mangimi per animali.
- 5) E' fatto obbligo di usare, in fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari, i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dal D. Lgs.vo 81/2008 e s.m.i..
- 6) Debbono essere tassativamente rispettate le dosi di impiego e le precauzioni d'uso, previste per ogni singolo prodotto.
- 7) I trattamenti con prodotti fitosanitari, sono VIETATI:
  - a) ad una distanza inferiore a ml. 5 dai confini di proprietà e a ml. 20 dalle abitazioni circostanti e dai ricoveri di animali.
  - b) ad una distanza inferiore a ml. 10 dalle strade pubbliche di ogni ordine e grado ai sensi del Codice della Strada.
  - c) ad una distanza inferiore a ml. 10 dall'orlo delle sponde dei corsi d'acqua significativi come indicati nell'allegato I parte III del D. Lgs.vo 152/2006, ovvero corsi d'acqua che presentano portata idrica per almeno 8 mesi l'anno
  - d) ad una distanza inferiore a 10 ml. da fonti o sorgenti private se ad uso agricolo o ad una distanza inferiore a 20 ml. se ad uso potabile.
  - e) ad una distanza inferiore a ml. 25 da ortaggi o altre colture destinate ad essere consumate crude.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2- Gestione del Territorio e sue risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



- f) ad una distanza inferiore a ml. 200 di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 94 D. Lgs.vo 152/2006 e s.m.i.
- 8) I trattamenti devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente sulla salvaguardia degli insetti utili e dell'attività pronuba delle api.
- 9) La distribuzione di prodotti fitosanitari mediante uso di irroratrici, atomizzatrici, nebulizzatrici motorizzate può essere praticata SOLO su colture poste a distanza maggiore di ml. 50 da abitazioni, allevamenti e colture non destinate ad essere trattate.
- 10) Nelle fasce di rispetto di cui al punto n. 7) lettere b) e c) e al punto 9), **solo** per il trattamento di colture erbacee, il trattamento è consentito mediante mezzi aventi pressione di esercizio non superiore a 2 atm. Nelle fasce di rispetto di cui al punto n. 7 - lettera a) possono essere usati prodotti fitosanitari esclusivamente mediante distribuzione manuale con pompe o altri mezzi non motorizzati.
- 11) E' fatto obbligo di **AVVISARE PREVENTIVAMENTE** (almeno 24h prima) i residenti nelle aree interessate dai trattamenti, affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso (ricovero degli animali, chiusura finestre ecc.).
- 12) L'area da trattare deve essere preventivamente segnalata mediante apposizione di cartelli (di colore giallo), di divieto di accesso e di pericolo collocati in numero tale da essere visibili l'uno dall'altro.
- 13) Qualora l'area da trattare sia attraversata da strade o sentieri, i cartelli devono essere posti anche all'inizio e alla fine degli stessi.
- 14) I trattamenti devono essere effettuati in condizioni meteorologiche favorevoli ovvero in assenza di vento, in modo da evitare la dispersione aerea verso abitazioni, colture o aree non soggette allo stesso trattamento.

## DISPONE ALTRESI'

1. Che la Polizia Locale, la Polizia Provinciale e le altre Forze dell'Ordine, nonché il personale di vigilanza e controllo del dipartimento di prevenzione della ASL vigilino affinché, quanto disposto con la presente Ordinanza venga rispettato.
2. Che copia della presente Ordinanza sia notificata al Comando Carabinieri di Merate, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e al settore competente della ASL di Lecco e a Idrolario srl.
3. Che alla presente Ordinanza sia data divulgazione attraverso il sito internet del Comune di Osnago.
4. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Lecco entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## AVVERTE INFINE

Che i contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono perseguibili penalmente ai sensi degli artt. 650 e 674 del Codice Penale, nonché al pagamento delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalle vigenti normative applicabili in relazione alla violazione commessa.



IL SINDACO  
Dott. Paolo Strina